


Vorrei sottoporre un quesito in merito a come si debba interpretare il DM 14/01/2005 in relazione ad un caso d'inserimento di un piano infinitamente rigido, ma leggero, all'interno di un edificio che presenta un doppio volume. Vedasi schema sotto-riportato (stato di fatto e stato di progetto).

Si ha un'unica grande villa con un corpo centrale pressochè quadrato di 13x14 m (indicato con A) e due corpi laterali rettangolari di 7x11 m (indicati con B e C) formanti un unico fabbricato completamente connesso e senza giunti. Il tutto costruito di recente 1999-2000. Come si vede dalla sezione il corpo centrale presenta, oltre al PT anche un primo piano (tranne una zona dove si ha il doppio volume) ed un sottotetto abitabile, mentre i due corpi laterali sono a doppia altezza. Il progetto prevede di realizzare il primo piano (con strutture leggere) anche nei due corpi laterali in modo da avere un unico impalcato alla stessa quota (tratto rosso) e realizzato in modo da considerarlo infinitamente rigido per normativa (come da punto 7.2.6 delle NTC 2008). Premettendo che si ha ovviamente un incremento di masse, l'inserimento dei solai rigidi porta comunque ad un miglioramento della situazione attuale (come del resto espresso dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel quesito prot.13943 del 10/06/97 posto dalla Regione Emilia Romagna e del quale si allega di seguito lo stralcio con evidenziato il caso analogo al presente che è il quesito 2).


La domanda pertanto è:

fermo restando la verifica sulle fondazioni si può considerare come miglioramento? Se invece è un adeguamento, per quale lettera del paragrafo 8.4.1 a) sopraelevazione, b) ampliamento, c) variaz.di classe e/o destinazione d'uso, d) organismo edilizio diverso.

### STATO DI FATTO



### PROGETTO



Servizio Difesa del Suolo  
Bologna, 10 GIU. 1997  
Prot. AMB/GBO/971/3963

Servizio Tecnico Centrale  
Consiglio Superiore Lavori Pubblici  
via Nomentana, 2  
00161 ROMA

OGGETTO: Quesito interpretativo relativo al punto C.9.1.1. del D.M. 16.1.1996.

Si chiedono con la presente chiarimenti in merito all'applicazione della normativa tecnica di cui all'oggetto.

Al punto C.9.1.1. ultimo comma del D.M. 16.1.1996 si legge:

*" Le sopraelevazioni, nonché gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3. qualora sia necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.*


Mentre al punto C.9.0. primo comma si legge:

*" Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni."*

A tal proposito, si chiede come interpretare la norma in merito agli esempi di intervento sottoriportati:

1. In un edificio in muratura, che rimane invariato nell'altezza, si vuole trasformare il piano (OMISSIS)

2. In un edificio in muratura il piano terra o, in alternativa, l'ultimo piano di un edificio in muratura ha un'altezza utile di circa 5.50 - 6.00 m tale da permettere la realizzazione di un piano intermedio in più:



3. In un edificio in muratura, si vuole incrementare la superficie utile del piano sottotetto, già (OMISSIS)

RISPOSTE:

Rispetto ai tre casi riportati si formulano le seguenti osservazioni:

1. E' un intervento di trasformazione edilizia per cui è applicabile la deroga contenuta al punto (OMISSIS)

2. E' un intervento di trasformazione edilizia (vedi elenco alle lettere b,c,d del punto C.9.1.1.) per cui è applicabile la deroga contenuta al punto C.9.0., in particolare rispetto ai punti C.2. e C.3..Viene realizzato un piano in più, ma senza sopraelevazione ovvero senza alcuna modificazione delle altezze preesistenti di colmo e di gronda e pertanto non è comprensibile, in questo caso, la richiesta di compatibilità con le larghezze delle strade su cui prospetta l'edificio di cui all'ultimo comma del punto C.9.1.1.

Si evidenzia in questo caso come la costruzione di un impalcato rigido con cordoli di collegamento alla muratura, pur implicando un aumento dei carichi, possa portare ad un miglioramento della situazione statica/sismica delle murature e porti ad una riduzione significativa della snellezza dei muri.

3. E' un intervento che comporta modifiche alle altezze preesistenti di colmo e di gronda e (OMISSIS)

In linea generale si ritiene importante evidenziare come l'interpretazione della norma in merito ai casi soprariportati dovrebbe tenere conto anche dell'esigenza di incentivare e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente (in particolare dei centri storici) sia ai fini della sua riqualificazione e valorizzazione che della riduzione del rischio sismico ad esso connesso.

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Difesa del Suolo  
(dott. Enrico Carboni)

MCN/mon  
quesis? doc  
J. Maurizi

E. M.